DIRETTIVA N.1 DEL 01/12/2025

OGGETTO: **obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori delle società ex art.13 del D.L. 159/2025 in vigore dal 31/10/2025 - Precisazioni interpretative ed applicative.**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;

VISTO il DPR n.581/1995 che regolamenta il Registro delle Imprese;

RICHIAMATI l'art. 5 c.1 del D.L. n.179/2012, così come modificato dall'art.13 c.3 del D.L. n.159/2025 in vigore dal 31/10/2025, e l'articolo art.16 c.6 del D.L. n.185/2008;

VISTO che la nuova norma su richiamata estende ed impone l'obbligo di possedere una PEC propria anche **all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione (già iscritti al 31/10/2025) di imprese costituite in forma societaria**;

VISTO CHE la suindicata norma stabilisce che il domicilio digitale dei predetti amministratori **non può coincidere con il domicilio digitale della società in cui rivestono tale carica** e che le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il **domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31/12/2025 a pena di sanzioni amministrative pecuniarie**, e, **in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico**;

TENUTO CONTO che la nuova normativa ha dettato precetti diversi da quelli contenuti nella precedente disciplina di cui all'art.1 c.860 dell Legge 207 del 30/12/2024 in vigore dal 01/01/2025;

CONSIDERATO che i soggetti obbligati previsti dall'art.13 c.3 del D.L. n.159 del 31/10/2025 sembrano potersi ricondurre alle sole società di capitali, anche in forma consortile, ed alle cooperative;

CONSIDERATO che gli uffici camerali, in base alla precedente disciplina, consentirono in via interpretativa agli amministratori delle imprese di poter iscrivere come propria PEC personale quella della società in cui ricoprivano e ricoprono attualmente la carica, ipotesi oggi non più consentita dal legislatore;

CONSIDERATO che l'ambito soggettivo della precedente normativa, con riferimento sia alle persone che alle imprese in cui ricoprivano (o ricoprono) cariche, era molto più ampio di quello previsto nell'ultima recente normativa, per cui ad oggi la PEC già iscritta di tali soggetti potrebbe essere divenuta facoltativa (se comunicata *illo tempore* come personale) o irregolare (se comunicata come coincidente con quella della società amministrata);

ATTESO che è necessario ed opportuno fornire dei primi chiarimenti interpretativi circa il nuovo adempimento in questione, anche in relazione a riflessi di natura erariale legati ai diritti di segreteria, all'imposta di bollo e alle eventuali sanzioni connesse all'omesso rispetto dei termini di deposito da parte dei soggetti obbligati;

CONSIDERATO che l'adempimento in questione è esente da diritti e bolli se, e in quanto, obbligatorio;

RITENUTO che l'ufficio possa anche accettare, purché con il pagamento di diritti e bolli, una domanda di iscrizione **facoltativa** della propria PEC personale anche da parte di soggetti non più obbligati, nella considerazione che la modulistica ministeriale ne prevede la possibilità e che, per estensione interpretativa, il proprio domicilio digitale possa essere considerato una versione telematica del domicilio classico;

CONSIDERATO che un apposito gruppo di lavoro Unioncamere, nella considerazione che il legislatore non ha disciplinato in modo organico ed esaustivo la fattispecie, così determinando incertezza applicativa su diverse questioni di cui appresso, ha ritenuto di aderire ad uno stretto **principio di letteralità** della novellata normativa, nelle more che il decreto legge n.159 del 31/10/2025 venga convertito in legge con eventuali modifiche all'impianto normativo, che porterebbero con sé una inevitabile proroga della scadenza entro cui adempiere, oltre ad una eventuale auspicata e più precisa indicazione dei soggetti obbligati all'adempimento;

EVIDENZIATO che, sebbene alcune indicazioni di dettaglio circa le modalità di adempimento siano state già pubblicate nel SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese della Camera di Commercio di Foggia nella scheda N40540 inserita nel BOX "in evidenza" raggiungibile al link (https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fg?apriContenuto=N40540&schedaCollegata=N40540_2.12.2), è necessario ed opportuno fornire ulteriori indicazioni di dettaglio;

DISPONE

nelle more di eventuali chiarimenti ministeriali o di modifiche che potranno essere apportate dal legislatore in sede di conversione in legge del decreto legge n.159/2025:

- le cariche amministrative previste dalla norma devono intendersi riferite esclusivamente a quelle derivanti dalla **lettera della norma,** per cui:
  - per SOCIETA', vista la tipologia di cariche amministrative, devono intendersi:
    - le SOCIETA' DI CAPITALI (SPA, SAPA e SRL, anche consortili) e
    - le COOPERATIVE;
  - le PERSONE OBBLIGATE devono essere:
    - l'amministratore unico o
    - l'amministratore delegato (o consigliere delegato, come meglio chiarito in appresso) o, in mancanza,
      - il presidente del CdA;
  - con esclusivo riferimento a suindicati soggetti (**obbligati**) la sola l'iscrizione della propria PEC personale (senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza) è in esenzione da diritti e bolli;
  - ai **soggetti diversi** da quelli obbligati è consentita la **facoltà** di comunicare il proprio domicilio digitale (sempre diverso dalla società), ma con applicazione di diritti di segreteria e imposta di bollo; per soggetti diversi da quelli obbligati, si intendono, a titolo non esaustivo:
    - i liquidatori;
    - gli amministratori di SRL con amministrazione pluripersonale non collegiale, congiuntiva o disgiuntiva;
    - amministratori di consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP);
    - quindi, i succitati soggetti, qualora **facoltativamente** intendano comunque iscrivere il proprio domicilio digitale, dovranno effettuare il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo come già specificato nella su indicata scheda del SARI N40540 inserita nel BOX "in evidenza";

- la figura dell'"amministratore delegato" è considerata, ai sensi dell'art.2381 c.c., **equivalente** a quella di "consigliere delegato", per cui, tale soggetto è considerato obbligato all'adempimento ed esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria e dall'imposta di bollo; nel caso in cui in visura siano presenti soggetti con deleghe di poteri, ma non risultino amministratori (consiglieri) delegati, essi non sono da considerare soggetti obbligati, a meno che si iscrivano in visura con quella specifica carica;
- nel caso in cui in una società sia presente uno o più amministratori delegati (**o consiglieri** delegati), la PEC personale va comunicata obbligatoriamente da ciascuno in esenzione da diritti e bolli; in presenza di tali cariche, se anche il Presidente del CdA intende iscrivere la propria PEC personale, sarà necessario effettuare il pagamento di diritti e bolli, a meno che ad egli stesso non siano stati delegati poteri;
- se il soggetto obbligato risulta iscritto anche in un Ordine Professionale, si ritiene che possa essere iscritta la propria PEC come professionista;
- l'istanza per l'iscrizione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, può essere presentata, oltre che dagli stessi, anche:
  - da un altro amministratore purché sia firmata digitalmente anche dal soggetto obbligato;
  - dal commercialista incaricato che dichiari di aver ricevuto incarico dall'amministratore interessato ex art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000;
  - dal notaio, che si presume abbia ricevuto l'incarico dal singolo amministratore;
  - dagli altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche, consulenti del lavoro, ecc…) purché alla firma digitale dell'obbligato si aggiunga la firma digitale del soggetto intermediario;
- il termine di scadenza del 31/12/2025 si applica ai nuovi soggetti obbligati anche nel caso in cui avevano già comunicato la propria PEC come coincidente con quella della società (poiché la nuova normativa non consente più tale sovrapposizione); in tale caso, essi si considerano soggetti obbligati e dovranno regolarizzare in esenzione da diritti e bolli;
- se coloro che avevano denunciato ed iscritto, come propria PEC, quella personale non rientrano tra i (nuovi) soggetti obbligati, si ritiene che la cancellazione della stessa, seppur facoltativa (potendo comunque permanere iscritto il domicilio digitale), sia esente da diritti e bolli;
- se coloro che avevano denunciato ed iscritto, come propria PEC, quella della società amministrata non rientrano tra i (nuovi) soggetti obbligati, si ritiene opportuno procedere alla cancellazione della stessa (in quanto non più consentita) in esenzione da diritti e bolli, salvo, in caso di inerzia, valutare la possibilità di cancellazioni d'ufficio in raccordo con Unioncamere e Infocamere, o procedere in base agli eventuali nuovi precetti legislativi in sede di conversione in legge del decreto-legge 159 del 31/10/2025;
- l'indirizzo PEC personale, non solo non può coincidere con quello della società in cui si ricopre la carica, ma, a maggior ragione, non può coincidere con quello di altre società in cui si ricopra anche una carica amministrativa;
- si ritiene consentito all'amministratore unico o all'amministratore delegato (o consigliere delegato) o al presidente del CdA delle società di capitali e di cooperative, che sia anche titolare di impresa individuale, di iscrivere come PEC personale per la carica ricoperta in tali società, anche quella già iscritta come ditta individuale (non essendosi scissione tra impresa individuale e persona fisica titolare della medesima);
- per i soggetti diversi da quelli obbligati che ricoprono cariche in società di persone (ad eccezione dei rari casi in cui questi incarichi siano stati previsti nei patti sociali delle s.n.c., s.a.s. e s.s.) o in altri soggetti giuridici, se pervengono istanze di iscrizione di sola PEC senza diritti e bolli, esse saranno oggetto di sospensione con richiesta di annullamento o di integrazione con diritti di segreteria e imposta di bollo;

- nell'ipotesi in cui una società di capitali sia amministratore unico di un'altra società di capitali (ipotesi consentita da dottrina, giurisprudenza e massime notarili), si ritiene che la PEC dell'amministratore unico possa essere sia quella della stessa società di capitali che ha funzioni amministrative, sia quella personale dell'amministratore unico di quest'ultima;
- nel caso in cui venga inoltrata al Registro Imprese una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per gli amministratori suindicati, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione entro un congruo termine, a pena di provvedimento di rifiuto della stessa.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino
firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005